

ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

punto 3 vengono riportate le prescrizioni applicabili alle **attrezzature di lavoro adibite al sollevamento**, al trasporto all'immagazzinamento **di carichi**;

punto 4 vengono riportate le prescrizioni applicabili alle **attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose**;

(ex art. 169 DPR n. 547/55)

l'adozione delle misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico :

punto 3.1.1 All. V del D.Lgs.81/08

se su gomme controllare il buono stato dei pneumatici e il corretto valore della pressione di gonfiaggio;

se su martinetti stabilizzatori deve verificare la resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliata la superficie di diffusione del carico tramite gli stabilizzatori;

la gru deve essere utilizzata nei limiti del diagramma di carico , **indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio**, dell'area di lavoro e delle condizioni di lavoro;

(ex artt. 173 e 174 DPR n. 547/55);

l'apparecchio di sollevamento deve essere provvisto di dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto

punto 3.1.5 e 3.1.6 All.V

- **(ex art. 175 DPR n. 547/55)**

deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di manovra; **punto 3.1.7 All.V;**

(ex artt. 176 , 177 e 178 DPR n. 547/55);

deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi e delle pulegge
punto 3.1.8 All.V;

(ex art. 182 DPR n. 547/55);

- il posto di lavoro deve consentire la perfetta visibilità del campo di azione e deve essere raggiunto senza pericolo , costruito e difeso in maniera da consentire l'esecuzione delle manovre , i movimenti e la sosta , in condizioni di sicurezza

punto 3.1.13 All.V

- **(ex Art. 183 DPR n. 547/55);**
gli organi di comando devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono , e devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale

punto 3.1.14 All.V;

(ex art. 185 DPR n. 547/55)

- le modalità di impiego ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili

punto 3.1.15 All.V ;

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

- 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
- 2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
- 3 **Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi**
- 4 **Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone**
- 5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro
- 6 Rischi per Energia elettrica
- 7 Materie e prodotti infiammabili o esplosivi
- 8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili
- 9 Macchine utensili per legno e materiali affini
- 10 Macchine per filare e simili

- 3.1.1** I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi
- 3.1.2** Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
- 3.1.3** Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
- 3.1.5** Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
- 3.2.1** Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.